

**COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con Delibera Consiliare
n.41 del 17/12/1999

Capo 1 FINALITA'

Art. 1

L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 10/08/90 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

Il Comune puo' erogare finanziamenti e benefici economici nei limiti delle proprie competenze e funzioni e quindi nell'ambito del compito fondamentale ad esso attribuito dalle Leggi 142/90 e Legge 97/94.

Art. 3

Il Comune puo' concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (ivi compresi i Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attivita' ed iniziative di interesse comunitario nei settori economico, produttivo, turistico, sociale, agricolo, culturale, sportivo, ambientale, della protezione civile, nonche' in tutti gli altri settori di competenza dell'Ente locale, ivi compresa la promozione della propria immagine.

Art. 4

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o piu' interventi e non alla copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente. L'ammontare delle provvidenze sara' di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente.

Capo 2 SETTORI E SOGGETTI AMMESSI

Art. 5

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, gruppi, associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale o in favore della popolazione del Comune nell'ottica dello sviluppo socioeconomico, culturale, sportivo, agricolo, ambientale, turistico, della protezione civile e del sostegno umanitario in situazioni di disagio e bisogno e comunque non rientranti nelle competenze di altri Enti o istituzioni a cui il Comune delega le sue funzioni.

Art. 6

In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi puo' essere disposta a favore di enti pubblici e

privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali.

Capo 3 INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 7

Per iniziative e manifestazioni a carattere straordinario, la Giunta valuterà i singoli casi inappellabilmente.

Capo 4 PROCEDURE

Art. 8

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Atto propedeutico alla richiesta e' il programma dell'attivita', da realizzare.

Esso deve essere presentato all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente cui si riferisce il contributo.

Oltre il termine sopra menzionato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunita' dell'erogazione del contributo in relazione alle disponibilita' finanziarie.

I contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale (in sede di approvazione bilancio o di versamento).

Art. 10

Le domande delle provvidenze, dovranno riportare, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonche' gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali puo' essere ritenuto tale;
- le modalita' di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovra' indicare il

titolo della disponibilita', l'esistenza o meno di vincoli, nonche' l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

Art. 11

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano. La suddetta documentazione dovra' essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumera' la piena responsabilita' delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Art. 12

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita' ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attivita'. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attivita' o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovra' essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario dell'Ente locale.

Art. 13

Le richieste, di cui al precedente articolo 12, potranno essere accolte dall'Amministrazione Comunale previa verifica:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalita' dell'Amministrazione ed abbia i presupposti del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme regolamentari e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Ente erogante.

Art. 14

Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se la spesa consuntiva e' minore del previsto, il contributo e' ridotto in proporzione.

Il Comune, si riserva la verifica di quanto dichiarato ed in relazione alle caratteristiche, all'onerosita' ed alla rilevanza dell'iniziativa, puo' chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Art. 15

Il settore competente predispone, in conformita' al piano di riparto dei fondi, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Art. 16

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata trovera' disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe. La concessione del beneficio sara' disposto dalla Giunta Comunale.

Art. 17

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 10, 1 comma, lettera f) della legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 19.03.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalita' organizzata.

Art. 18

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di societa' o enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.

Capo 5 BENI COMUNALI

Art. 19

Oltre a quanto gia' previsto, l'Ente puo' concedere ed attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali, arredi ed attrezzature-.

Le concessioni di vantaggi economici possono anche essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a. 1) la concessione di alloggi di proprieta' comunale al canone sociale o ad esso riconducibile;

- a. 2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.,

- a. 3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprieta' comunale;

B) alla fruizione di un servizio erogato dall'Ente senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b. 1) pubblico trasporto;

- b. 2) trasporto scolastico;

- b. 3) mensa;

- b. 4) attivita' sportive gestite dal Comune.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) dell'elenco degli amministratori per le persone giuridiche;
- d) degli scopi istitutivi per le associazioni, gruppi, comitati ecc.

La concessione del bene sara' disposta dalla Giunta Comunale, potra' essere revocata in qualsiasi momento e dovra' risultare da regolare contratto.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovra' essere allegato lo schema di contratto di cui al presente comma.

Per l'uso occasionale del bene non e' richiesto il contratto, mentre per l'uso continuativo si provvedera' mediante apposita convenzione.

In tutti i casi dovra' essere assicurato il rimborso delle spese vive di illuminazione, riscaldamento, pulizia comprese quelle per il personale comunale di assistenza se non diversamente determinato.

Capo 6 PARTECIPAZIONE - PATROCINIO

Art. 20

Il Comune non si assume nessuna responsabilita' inerente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potra' esser fatto valere nei confronti del Comune.

Art. 21

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte dal Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione le iniziative suddette che vengono realizzate con il concorso dell'Ente locale.

Art. 22

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione.

Art. 23

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.

Capo 7 L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 24

Gli atti relativi alla concessione dei benefici economici, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune entro il mese di marzo nel rispetto della tutela dei beneficiari, per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 delle legge 1/06/1990 n. 142.

Art. 25

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adempimento di ogni formalita' di legge o statuto.